



COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 6 del 24/01/2019

COPIA

Oggetto: Regolamento comunale di contabilità - Modifica.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **ventiquattro** del mese di **gennaio** alle ore **18,05** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **ordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

PIRAS MATTEO	PRESENTE	MOLINARO ARMANDO	PRESENTE
COCCO SABRINA	PRESENTE	PILIA PATRIK	PRESENTE
CUCCA PIER LUIGI	PRESENTE	PISU MARIA SOFIA	ASSENTE
CUCCA SIMONE	PRESENTE	PODDA MARCO	PRESENTE
DEMURTAS MARCO	PRESENTE	SCATTU FEDERICO	PRESENTE
LOTTO GIOVANNI	PRESENTE	VACCA MARCELLO	PRESENTE
MARCEDDU MIRCO	ASSENTE		

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018;

Visto, nello specifico, il comma 831 dell'articolo 1:

831. All'articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono soppresse.

Visto l'articolo 233-bis del TUEL ante modifica:

Art. 233-bis - Il bilancio consolidato.

- 1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.*

Preso atto che la nuova formulazione del citato comma 3 è, pertanto, la seguente:

- 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.*

Richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 15 dicembre 2016;

Visto, nello specifico, l'articolo 72:

ART. 72 Bilancio consolidato

- 1. Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli enti e società partecipate. È predisposto secondo le modalità e gli schemi previsti dal d.lgs. 118/2011.*
- 2. L'ente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 233-bis comma 2 del Tuel non predisporrà il bilancio consolidato fino al 2017 o eventuale altra data di rinvio.*

Ritenuto opportuno modificare la norma regolamentare al fine di chiarire, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'ente intende avvalersi, in via definitiva, della facoltà concessa ai comuni sotto i 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

Vista la nuova riformulazione dell'articolo 72 del regolamento comunale di contabilità:

ART. 72 Bilancio consolidato

- 1. Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli enti e società partecipate. È predisposto secondo le modalità e gli schemi previsti dal d.lgs. 118/2011.*
- 2. L'ente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 233-bis comma 3 del Tuel non predisporrà il bilancio consolidato.*

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

I Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, la riformulazione dell'articolo 72 del regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 15 dicembre 2016, così come di seguito riportato:

ART. 72 Bilancio consolidato

- 1. Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli enti e società partecipate. È predisposto secondo le modalità e gli schemi previsti dal d.lgs. 118/2011.*
- 2. L'ente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 233-bis comma 3 del Tuel non predisporrà il bilancio consolidato.*

Di dare atto che la modifica regolamentare in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione dopo l'esecutività della presente deliberazione, in conformità dello Statuto comunale.

Di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sezione di I Livello "Disposizioni Generali", Sezione di II Livello "Atti Generali".

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il Sindaco f.to Ing. Matteo Piras		Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovannina Busia
--------------------------------------	--	--

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **25.01.2019**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **25.01.2019**

Il viceSegretario Comunale

f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 25.01.2019

f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 25.01.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo